



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2024, proposto dal

Comune di Castrovillari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Cariati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Mazzacuva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Benestare, Comune di San Lorenzo del Vallo, Comune di Altomonte, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) della graduatoria definitiva (Linea 1) approvata con Decreto Dirigenziale n. 13446 del 26.09.2024 adottato dal Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari

Opportunità – Settore 02 della Regione Calabria e relativi allegati, concernente “Attività culturali 2023” – POC Calabria 2014/2020-azione 6.8.3 –approvato con D.D.G. 10358 del 20/07/2023 e DDG 13107 del 19/09/2023. Approvazione della graduatoria definitiva. Accertamenti ed impegni di spesa. Approvazione schema dell’atto di adesione e obbligo” e pubblicato sul B.U. della Regione Calabria n. 202 del 30 settembre 2024;

2) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dell’Amministrazione ricorrente.

Nonché per l’accertamento

del diritto del Comune di Castrovillari all’attribuzione di un punteggio maggiore rispetto a quello conseguito;

e per la condanna

della Regione Calabria, a disporre l’inserimento del Comune di Castrovillari nella graduatoria dei beneficiari del richiamato Avviso, con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto, altresì, in considerazione della domanda avanzata dal ricorrente, e visto l'art. 49, comma 3, c.p.a., di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria impugnata, mediante notificazione per pubblici proclami, stante il numero elevato dei destinatari, da effettuare mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Calabria, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il rispetto delle seguenti indicazioni:

1) sulla Home Page del sito web istituzionale della Regione Calabria deve essere pubblicato un avviso che abbia la seguente dicitura: «NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI – impugnazione, avanti al T.A.R. Calabria -Catanzaro, del Decreto Dirigenziale n. 13446 del 26/09/2024 - Approvazione della graduatoria definitiva. Accertamenti ed impegni di spesa. Approvazione schema dell'atto di adesione e obbligo, pubblicata in data 26.09.2024»;

2) il medesimo avviso deve essere pubblicato nella sezione «Atti di Notifica» del sito web istituzionale;

3) in calce all'avviso pubblicato su entrambe le pagine web devono essere scaricabili quattro file:

3.1) un documento (denominato «AVVISO NOTIFICA») che menzioni: (i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; (ii) il nome del ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare; (iii) il seguente oggetto del procedimento giurisdizionale: «Ricorso avverso il Decreto Dirigenziale n. 13446 del 26/09/2024 - Approvazione della graduatoria definitiva. Accertamenti ed impegni di spesa. Approvazione schema dell'atto di adesione e obbligo, pubblicata in data 26.09.2024»; (iv) l'indicazione che l'elenco dei controinteressati – individuati nei soggetti collocati nella predetta graduatoria – è presente in altro file allegato; (v) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi”; (vi)

l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

3.2) un documento (denominato «ELENCO CONTROINTERESSATI») contenente l'elenco di tutti i controinteressati – con dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi per ragioni di privacy – da individuarsi nei soggetti collocati nella graduatoria del procedimento concorsuale;

3.3) la presente ordinanza del T.A.R. Catanzaro;

3.4) un documento, denominato «RICORSO», contenente la copia del ricorso introduttivo del giudizio;

Ritenuto, ancora, che:

- la parte ricorrente deve fornire alla Regione Calabria, su supporto informatico, i file del predetto avviso, dell'elenco dei controinteressati, della presente ordinanza e della copia del ricorso;

- la parte ricorrente deve versare (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia) euro 100,00 alla amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, per l'attività di pubblicazione sul sito;

- la Regione Calabria: a) non deve rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata; b) deve rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso e del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, inoltre, che dette pubblicazioni debbano essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento degli adempimenti prescritti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):

- a) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio, tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Nicola Ciconte, Referendario, Estensore

Cristiano De Giovanni, Referendario

L'ESTENSORE

Nicola Ciconte

IL PRESIDENTE

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO